



***Misure Restrittive
Federazione Russa e
Sanzioni Unione Europea***

***Agenzia ICE Mosca
22 Settembre 2014***

Premessa

L'analisi seguente prende in esame sia le misure restrittive introdotte dalla Federazione Russa che le sanzioni economiche varate dal Consiglio dell'Unione Europea.

I dati statistici presentati sono tratti da Dogane Russe (aprile) e ISTAT (giugno) e, ad oggi, arrivano fino a giugno 2014.

L'Agenzia ICE di Mosca (nel documento che segue), oltre alla presentazione dei provvedimenti adottati, ha anche elaborato il dato storico delle esportazioni italiane verso Russia (ISTAT) o importazioni russe dall'Italia (Dogane Russe) nel periodo 2011 – aprile/giugno 2014, al fine di valutare il potenziale impatto minimo che le misure restrittive avranno sull'export italiano.

A questo deve essere aggiunto il “danno indiretto” per i prodotti esportati mediante triangolazioni e per le imprese italiane operanti in Russia, tanto sul fronte produttivo che distributivo, che risultano fortemente penalizzate dall'impossibilità di importare i prodotti colpiti da sanzioni. Questa categoria di effetti, ancorché rilevante, non è tuttavia calcolabile con precisione.

Occorre infine rilevare che l'Agenzia ICE di Mosca, su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico e d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, continua ad operare regolarmente sia dal punto di vista dell'attività promozionale che in termini di attività di assistenza prestata alle aziende italiane interessate ad operare nella Federazione Russa.

Inoltre, ICE Mosca svolge una costante azione di monitoraggio sugli effetti delle misure restrittive nel mercato; pertanto Istituzioni, associazioni e imprese italiane potranno continuare a rivolgersi al nostro Ufficio per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Maurizio Forte
Direttore Agenzia ICE Mosca

MISURE RESTRITTIVE APPLICATE DALLA FEDERAZIONE RUSSA

PRODOTTI AGROALIMENTARI

Il 6 agosto 2014 il Presidente della Federazione Russa ha, con il **Decreto (Ukaz) n. 560 “Sull’applicazione di singole misure economiche speciali atte a garantire la sicurezza della Federazione Russa”**, introdotto il divieto di importare in Russia alcune categorie di alimenti per un periodo non superiore a un anno, demandando al Governo di determinare in tempi brevi gli elenchi dei Paesi stranieri esportatori soggetti a tale divieto e dei prodotti inclusi nel campo di applicazione dell'atto.

Il giorno seguente, 7 agosto 2014, il Governo della Federazione Russa ha emanato il **Decreto attuativo “Sui provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 6 agosto 2014 n. 560”**, con il quale è stata formalizzata l'introduzione del divieto di importare nella Federazione Russa, per un anno, determinati prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari, tra i quali figurano carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi e latticini, frutta e verdura prodotte (come attestato dal certificato di origine della merce) negli Stati Uniti d'America, nei paesi dell'Unione Europa, in Canada, Australia e Norvegia. Sono esclusi dal campo di applicazione delle misure in questione alcolici, bevande, pasta e prodotti da forno, prodotti per l'infanzia e merci acquistate all'estero per consumo privato.

Infine, con il **Decreto n. 830 del 20 agosto 2014** sono state introdotte delle eccezioni al bando in esame. Nello specifico è stata ripristinata la possibilità di importare nella Federazione Russa i seguenti prodotti:

- avannotti di salmone atlantico (*Salmo salar*) e di trota (*Salmo trutta*)
- latte senza lattosio e latticini senza lattosio
- patate da semina, cipolle da semina, mais ibrido da semina, piselli da semina
- additivi biologicamente attivi; dei complessi di vitamine e minerali; dei concentrati di proteine (di origine animale e vegetale) e loro miscele; fibre alimentari; additivi alimentari (anche complessi)

Al fine dell'identificazione con precisione dei prodotti interessati al blocco si dovrà sempre far riferimento ai codici doganali riportati nella traduzione del decreto ufficiale. Si evidenzia che la denominazione dei prodotti - secondo quanto segnalato nel decreto - è riportata solo per comodità di utilizzo ed in caso di discrepanza fa quindi fede il codice doganale, tranne nei casi esplicitamente menzionati nel documento.

Come contromisure europee all'embargo all'import di alcune categorie di prodotti agro-alimentari posto in essere dalla Federazione Russa, la Commissione Europea ha ufficialmente approvato, con procedura d'urgenza, due regolamenti finalizzati alla erogazione di fondi a supporto dei produttori europei colpiti dalle conseguenze del divieto.

Si tratta, in particolare, dei:

- **Regolamento UE 932/2014** relativo a specifiche voci doganali del settore ortofrutticolo che prevede, sinteticamente, lo stanziamento di 125 milioni di Euro con misure che vanno dal ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita al risarcimento per la mancata o anticipata raccolta;
- **Regolamento UE 950/2014** relativo a specifiche voci doganali di formaggi che prevede, in sintesi, aiuti per l'ammasso privato di formaggio fino ad un quantitativo complessivo pari a 155.000 tonnellate.

In entrambi i casi l'ente esecutore per l'Italia e' l'AGEA e le domande di pagamento possono essere presentate fino al 31 dicembre 2014 (per maggiori informazioni consultare il sito <http://www.agea.gov.it/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA>).

Per quanto riguarda il mercato delle carni (bovine, ovine, suine e avicole) non e' stata finora adottata alcuna misura da parte europea.

Le Tabelle allegate 1 e 2 analizzano le esportazioni italiane verso la Russia del settore agroalimentare (sempre con fonti Dogane Russe e Istat) separando le voci sanzionate – in alto nella tabella – da quelle non colpite. Da queste tabelle emerge che:

- secondo le Dogane Russe nel 2013 l'export totale italiano nel comparto e' stato di 1.072 milioni di Euro di cui 221 milioni di prodotti soggetti a sanzione, pari al 20,6% del totale;
- secondo Istat nel 2013 l'export totale italiano nel comparto e' stato di 688 milioni di Euro di cui 163 milioni di prodotti soggetti a sanzione;
- la differenza dei valori fra le fonti e' notevole e potrebbe essere determinata dal fatto (ma sul punto e' difficile avere certezza) che i dati russi includerebbero, a differenza di quelli Istat, parte dei prodotti italiani triangolati;
- utilizzando i dati russi e' possibile stimare per il 2014 mancate esportazioni dall'Italia per circa 100 milioni di Euro (quindi meno della meta' del totale 2013, dato che le sanzioni sono state applicate a partire dal 7 agosto 2014), mentre per il 2015 la perdita potrebbe raggiungere 250 milioni di Euro (quindi di circa un 10% superiore alle esportazioni 2013, supponendo che queste nell'anno in esame sarebbero potute crescere sia in quantita' che per i prezzi unitari);
- le sanzioni hanno colpito l'intero comparto dell'ortofrutta fresca/secca, l'intero comparto del latte/derivati e l'intero comparto del pesce (marginale per l'Italia). Il settore delle carni fresche/lavorate e' stato invece colpito in parte e secondo l'interpretazione effettuata dall'Associazione dei categoria Assica *"dalla disamina della lista dei codici doganali inseriti nel Decreto del Governo Russo del 7.8.2014 sembrerebbe che tutte le carni, le preparazioni e i prodotti a base di carne siano oggetto del blocco ad esclusione dei prodotti cotti derivanti da tagli anatomici interi (es. prosciutto cotto, spalle*

colle, lombate...) e lo strutto. Tuttavia si consiglia alle aziende di verificare qualsiasi esportazione direttamente con il proprio importatore in Russia”.

- oltre al danno diretto da mancato export verso la Russia e' possibile individuare almeno tre categorie di danni indiretti la cui quantificazione non appare pero' agevole:
 - a) alcuni prodotti italiani (in particolare ortofrutta) venivano esportati in Russia anche attraverso triangolazioni con i nostri partner europei come Germania, Olanda, ecc.. E' quindi possibile che il valore complessivo dei prodotti italiani con destinazione finale Russia sia superiore a quello rilevato dalle statistiche;
 - b) le aziende italiane operanti in Russia nel comparto agroalimentare, sia con attivita' di distribuzione che produttiva, hanno subito in taluni casi forti ridimensionamenti del loro fatturato o difficolta' a proseguire con regolarita' la produzione;
 - c) i prodotti che non verranno destinati alla Russia saranno riversati sui mercati europei determinando un eccesso di offerta e un possibile calo dei prezzi tanto che la Commissione Europea ha deciso di varare i due regolamenti sopracitati con procedura d'urgenza.

La Tabella 3 esamina per i paesi della UE (ma a titolo di analisi anche per quelli non colpiti dal bando) il rapporto fra l'export totale e quello dei prodotti sanzionati. Interessante rilevare che tutti i principali partner della UE hanno subito una perdita percentuale sensibilmente piu' elevata di quella italiana.

(Si rinvia agli allegati per il dettaglio delle categorie merceologiche)

ABBIGLIAMENTO, TESSUTI E CALZATURE

In data 11 agosto 2014, il Governo russo ha adottato una nuova normativa restrittiva in materia di appalti pubblici, inerente il divieto di acquisto di tessuti, calzature e capi di abbigliamento di produzione straniera da parte di istituzioni pubbliche e di enti soggetti a controllo pubblico.

In particolare, il **Decreto governativo n. 791 dell'11 agosto 2014 "Sull'imposizione del divieto di introdurre prodotti dell'industria leggera di produzione straniera da parte di soggetti pubblici per l'effettuazione di acquisti volti alla soddisfazione di necessità federali"**, proibirà esclusivamente agli enti pubblici russi, a partire dal primo settembre 2014, di acquistare prodotti tessili, abbigliamento, calzature, valigie e pelli prodotti fuori dall'Unione Doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakhstan.

Il provvedimento non potrà essere censurato presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) o in altra sede internazionale, dal momento che la Russia non ha ad oggi sottoscritto l'accordo OMC regolante la disciplina del "government procurement" (GPA).

(In allegato la traduzione non ufficiale effettuata da quest'Ufficio dell'elenco di prodotti soggetti al blocco)

PELLAMI

Con l'approvazione del **Decreto governativo n. 826 del 19 agosto 2014 "Sull'introduzione del divieto di esportare semilavorati di pelle dal territorio della Federazione Russa"** il Governo russo ha introdotto un blocco semestrale (vigente dal primo ottobre 2014 al primo aprile 2015) all'esportazione di pelli semilavorate verso Paesi stranieri.

La misura richiama l'articolo 8 dell' "Accordo sulle modalità per l'introduzione e l'applicazione di misure riguardanti il commercio estero nel territorio unico doganale nei confronti di paesi terzi" dell'Unione Doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakhstan del 9 giugno 2009, che, conformemente a quanto previsto dall'art. 11.2 del l'accordo GATT 1994, sottoscritto dalla Federazione Russa al momento dell'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), contempla la possibilità di porre in essere limitazioni quantitative alle esportazioni ove ciò sia necessario al fine di risolvere squilibri connessi alla penuria di determinati prodotti sul mercato interno.

Quanto ai prodotti oggetto del blocco, tra essi rientrano le pelli conciate allo stato umido di bovini ed equini senza pelliccia (codici doganali TN VED 4104 11 e 4104 19).

Sulla base dei dati statistici forniti dalle Dogane russe (*vedere allegato*) nel 2013 l'Italia si è attestata primo cliente dei prodotti oggi oggetto del blocco, con un totale di importazioni di 55 milioni di euro nel 2013 (+16%) e 22 milioni di euro nei primi quattro mesi del 2014 (+20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).

SANZIONI APPLICATE DALL'UNIONE EUROPEA

Le sanzioni economiche che l'UE ha introdotto dal 31 luglio nei confronti della Federazione Russa (FR) colpiscono l'esportazione di tecnologia upstream, e in particolare quella dei prodotti elencati dal **Regolamento UE 833/2014** (come integrato dal Comunicato ufficiale del MISE dell'8 agosto 2014).

In particolare, conformemente all'art. 3.1 del regolamento 833, chi intende esportare in Russia le merci elencate dall'Allegato II al regolamento stesso deve necessariamente munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici del MISE (previo espletamento della procedura prevista dall'art. 11 del **Regolamento UE 428/2009** per l'esportazione di merci con doppia destinazione d'uso).

Ai sensi dell'art. 3.5 del Regolamento 833 vige invece un divieto totale di vendere, fornire, trasferire ed esportare a end-users russi attrezzature destinate ad attività esplorative/estrattive in depositi di scisto bituminoso (c.d. shale oil) ovvero da svolgersi in acque profonde o artiche. Inoltre, a seguito dell'inasprimento della disciplina del Regolamento 833 attuata con il successivo **Regolamento UE 960/2014 del 12 settembre 2014**, un'analogha previsione opera con riguardo ai prodotti con doppia destinazione d'uso destinati a nove imprese russe del settore tecnologico e militare indicate nel neoaggiunto Allegato IV del regolamento 833 (a prescindere dalle modalità dell'utilizzo finale di detti prodotti).

Rimandando alla disciplina procedurale prevista dal già richiamato art. 11 del Regolamento UE 428/2009, raccomandiamo di contattare gli uffici preposti del MISE (Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, Div. IV Esportazioni di beni a duplice uso ed embarghi - referente Dott. Massimo Cipolletti, tel. +39 06 5993 2439, email polcom4@mise.gov.it) al fine di ottenere maggiori informazioni di ordine pratico circa l'impianto documentale da predisporre e sottoporre alla commissione ministeriale che materialmente esaminerà la domanda dell'impresa esportatrice e, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni necessarie circa la destinazione d'uso delle merci in questione, auspicabilmente rilascerà l'autorizzazione richiesta.

Ciò considerato, ricordiamo che le sanzioni europee nei confronti della Russia colpiscono anche il settore militare (divieto di esportare equipaggiamento militare a end-users russi) e quello finanziario (divieto di acquistare titoli obbligazionari con scadenza maggiore di 30 giorni emessi da alcune tra le maggiori banche e imprese russe), nonché una serie di persone fisiche e giuridiche elencate nella versione consolidata del Regolamento UE 269/2014.

Di seguito gli estremi di banche e imprese russe soggette a specifici provvedimenti sanzionatori e i corrispondenti riferimenti normativi:

- 5 Banche e 6 imprese soggette a sanzioni finanziarie ex art. 5 Reg. 833/2014 come modificato dal Reg. 960/2014: Sberbank, Gazprombank, VTB Bank, Rosselkhozbank, Vneshekonombank, OPK Oboronprom, United Aircraft Corporation, Uralvagonzavod, Rosneft, Transneft, Gazpromneft.

- 9 Imprese soggette a sanzioni commerciali ex art. 2bis Reg. 833/2014 come modificato dal Reg. 960/2014: JSC Sirius, OJSC Stankoinstrument, OAO JSC Chemcomposite, JSC Kalashnikov, JSC tula Arms Plant, NPK Technologii Machinostroenija, OAO Wysokototschnye Kompleksi, OAO Almaz Antey, OAO NPO Bazalt.
- 119 persone fisiche e varie persone giuridiche russe, ucraine e crimeane coinvolte negli eventi verificatisi in Ucraina dall'inverno scorso ed elencate nella versione consolidata del Regolamento UE 269/2014.

Dall'analisi dei dati Dogane russe, emerge che l'Italia nel 2013 ha esportato prodotti oggi interessati dalle sanzioni per 108 milioni di Euro (-3% rispetto al 2012), mentre nel primo quadrimestre 2014 il valore raggiunto è stato di 26 milioni di Euro.

(In allegato, copia del Regolamento 833/2014, della Comunicazione ufficiale del MISE dell'8 agosto 2014, del Regolamento 960/2014 e dei dati statistici relativi ai codici doganali soggetti a sanzioni)